Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Mercoledì, 9 agosto** — **Numero 186**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31		Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all' Estero cent. 35

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 838 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, che stabilisce l'esenzione dalle tasse postali per la corrispondenza relativa alle spese di spedalità con ricevuta di ritorno, scambiata tra l'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma ed i sindaci dei comuni del Regno, è estesa alla corrispondenza che, per lo stesso oggetto, si scambia tra le RR. prefetture ed i sindaci dei comuni medesimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 840 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'applicazione del R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, non si estende alle seguenti zone del territorio comunale di Taormina:

Aree dell'attuale abitato urbano ed adiacenze immediate; colline Tironi o Calvario fuori porta Catania; il monte Castello; la rupe del Teatro e la zona nella quale si svolge la strada comunale di accesso all'abitato di Taormina fra la suddetta rupe ed il capo Taormina.

Art. 2.

Sono introdotte le seguenti modificazioni negli elenchi facenti parte degli articoli 2 e 3 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579:

a) Martirano è cancellato dagli elenchi predetti pur rimanendo tutto il suo territorio soggetto alle norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193;

b) Casignana - elenco facente parte dell'art. 2 - alle parole: « aree a monte della rotabile Casignana-bivio Sant'Agata-Caraffa » aggiungere: « e località Giambacca e Santa Mamma;

c) Polia - elenco facente parte dell'art. 3 - aggiungere alla parola « capoluogo » le altre « e frazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 843 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a cedere al comune di Vicenza le caserme domaniali denominate « Giacomo Durando, Ponte delle Bele, Porta Nuova e Schiavetto, Massimo d'Azeglio (ex ospedale) Enrico Cialdini e S. Lorenzo », complessivamente valutate in L. 410,525, ed a rinunziare all'uso gratuito stato concesso all'amministrazione militare sulle caserme comunali denominate di « S. Maria Nuova, di S. Rocco e Plona » costituenti nel loro complesso la caserma « Maggiore », alle condizioni di cui nel compromesso accettato con deliberazione 22 febbraio 1911 del Consiglio comunale di Vicenza, sanzionata dalla Giunta provinciale amministrativa, in seduta 18 marzo 1911, n. 3610-349.

Art. 2.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Vicenza, alle condizioni e con le garanzie di cui al titoto I del testo unico di legge, 5 settembre 1907, n. 751, modificato dalla legge 11 dicembre 1910, n. 855, un mutuo da estinguersi in 50 anni, di un milione di lire, da destinarsi al pagamento del contributo in contanti da parte del comune, di cui all'art. 5 del citato compromesso.

Art. 3.

Il contributo in contanti di un milione di lire, che sarà corrisposto in due rate di L. 500,000 ciascuna, sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata, intitolato: « Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti ecc. », per essere nelle forme di legge assegnato in aumento ai fondi del capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, intitolato: « Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti ecc. ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI — FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 844 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 28 del testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, è modificato nel modo seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 361, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Genova alcuni immobili dell'ex-cinta fortificata ad oriente della città, per il prezzo di lire un milione ottocentomila (L. 1,800,000) ed alle condizioni stabilite nel compromesso accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 16 gennaio 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 846 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la costruzione di un tronco di ferrovia per il raccordo diretto della stazione di Ronco, sulla linea Torino-Genova, col tronco Arquata-Tortona, di cui all'art. 1, lettera *d*, della legge 12 luglio 1908, n. 444.

La spesa relativa, prevista in L. 13,000,000, verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nella misura seguente:

Esercizio 1911-912	L. 3,000,000
Esercizio 1912-913	» 5,000,000
Esercizio 1913-914	» 5,000,000

Per il detto tronco non sono applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 92 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, nè si può tener conto del relativo abbreviamento di percorso per la tassazione dei trasporti dei viaggiatori e delle merci.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 727 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Milano, deliberato da quel Consiglio provinciele nell'adunanza 5 aprile 1910;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale per l'esecuzione di dette disposizioni approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Milano, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 5 aprile 1910, con le modifiche ed aggiunte introdottevi ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.

Art. 1.

La coltivazione del riso, nella provincia di Milano, è disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie e dai regolamenti generale e speciale 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

La coltivazione del riso, nella provincia di Milano, è permessa alle distanze minime seguenti:

a) dalla città di Milano, metri 5000. È fissata, come linea di partenza per tale misura, quella che coincide col lato esterno della nuova via di circonvallazione;

b) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione di 15,000 abitanti e più, metri 2000;

c) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione non inferiore a 6000, ma minore a 15,000 abitanti, metri 500;

d) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione inferiore a 6000, ma non minore di 2000 abitanti, metri 200;

e) dagli aggregati di abitazioni, di una popolazione inferiore a 2000, ma non minore di 300 abitanti, metri 100;

f) dagli aggregati di abitazione, di una popolazione inferiore a 300 abitanti, metri 30;

g) dalla case sparse, metri 10;

h) dai cimiteri, metri 50;

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazione o della abitazione vera, per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Delle variazioni di popolazioni negli aggregati non si terrà conto se non quando le stesse si saranno mantenute per almeno un decennio.

Art. 3.

Il prefetto, sentito il consiglio comunale, il consiglio sanitario provinciale ed il consiglio provinciale, prescriverà distanze maggiori quando per altimetria, configurazione e natura dei terreni sia riconosciuto che la coltivazione a riso possa danneggiare l'abitato od innalzare la falda acquea sotterranea per modo da danneggiare in misura sensibile l'abitato o da ridurre il cimitero in condizioni non conformi alle disposizioni di legge.

Art. 4.

Gli stabilimenti industriali sono considerati, agli effetti delle distanze indicate nel precedente articolo 2, come gli aggregati di pari popolazione, ritenuta questa costituita unicamente dalle persone che vi hanno stabile abitazione.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 77 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, potrà, nelle zone di rispetto, essere permessa eccezionalmente, oltre quelle già esistenti alla data dell'approvazione del presente regolamento, l'attivazione di nuove risaie in terreni per natura paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione all'infuori di quella a riso e che, ad opera di privati, non possano essere risanati, ed in quelli che, pur non essendo in tali condizioni, si trovano in zona ove non si è ancora determinata tendenza a sviluppo edilizio. La natura e positura paludosa dei terreni, tanto per le risaie attualmente esistenti nelle zone di rispetto, quanto per quelle per cui se ne richiedesse l'attivazione, e altresì le provisioni o condizioni di sviluppo edilizio saranno riconosciute dal prefetto, intesi il consiglio comunale del luogo ed il consiglio provinciale sanitario.

Nel territorio del comune di Milano, a distanza minore di tre chilometri dalla linea indicata all'articolo 2, alinea *A*, non è consentita in modo assoluto la concessione di cui al presente articolo.

Art. 6.

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'art. 75 del testo unico della legge sanitaria, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n. 1. La dichiarazione potrà farsi anche dalle persone che fanno valere il fondo in nome del proprietario. La suindicata dichiarazione è obbligatoria solo per i terreni mai stati coltivati a riso alla data dell'approvazione del presente regolamento, e deve presentarsi entro il mese di novembre al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione all'albo pretorio del proprio comune e ne richiede la pubblicazione nei comuni limitrofi.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione sarà esaminata dalla giunta municipale e quindi, colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della provincia (art. 75 testo unico legge sanitaria).

Art. 8.

Il prefetto, ricevuta dal sindaco la dichiarazione accompagnata dai documenti prescritti dalla istruttoria, potrà fare eseguire, a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia; dopo di che, a seconda che le condizioni legali concorreranno o non, rilascerà l'autorizzazione per la risaia, oppure le negherà, seguendo, in quest'ultimo caso, la procedura stessa indicata dall'art. 76 della legge sanitaria, quando vi siano opposizioni.

Art. 9.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno inscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri presso l'ufficio municipale e presso l'ufficio di prefettura, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo i moduli allegati nn. 2 e 3.

Art. 10.

Gli ufficiali sanitari devono accertare, ed i risicoltori devono curare, che le acque di irrigazione siano in quantità sufficiente per ogni appezzamento di terreno, in modo che mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere rimanga assicurato, nei limiti acconsentiti dalle esigenze della coltivazione a riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di stagni o pozzanghere di acqua stagnante.

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o camere di acqua chiuse permanenti, deve essere vietata, salvo quando detti bacini o camere abbiano un'adeguata alimentazione di acqua.

Art. 11.

Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali per la infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza sarà vietata la coltivazione a risaia dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 77 testo unico della legge sanitaria.

Art. 12.

Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie è minore dei 100 metri, oltre rispondere a tutte le norme di massima diramate colla circolare prefettizia 4 dicembre 1908, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti:

a) il piano terreno rialzato sul suolo circostante pavimentato e convenientemente prosciugato;

b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto con un'area di almeno 10 metri, una

capacità non inferiore ai 28 metri cubi; ed un'altezza media di metri 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato.

Per le case esistenti alla data di approvazione del presente regolamento sarà consentita l'altezza media di m. 2,50, ferma restando la capacità non inferiore ai 28 metri cubi, salvo la loro sistemazione nel termine di cui nei regolamenti locali;

d) tutti gli ambienti interni coloriti in bianco;

e) tutte le finestre e le altre aperture delle abitazioni munite di telaio a vetri e di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Le porte di accesso alle abitazioni e ai dormitori devono essere munite di doppi telai con reticelle.

Art. 13.

I dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura del riso, devono avere il pavimento convenientemente prosciugato ed essere sufficientemente protetti contro le vicende climatiche.

Dovranno inoltre avere ambienti distinti per il ricovero separato degli uomini e delle donne. I dormitori dovranno essere sufficientemente ventilati ed avere una cubatura non inferiore a metri cubi 8 per persona.

Tutte le aperture dei dormitori dovranno essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 14.

Nelle località nelle quali siano impiegati lavoratori avventizi dovrà pure esservi un locale di isolamento e ricovero provvisorio per i lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile.

Detto locale dovrà avere la cubatura minima di mc. 60 per le tenute con superficie a risaia sino a 100 ettari, e di mc. 90 per le tenute con risaie di superficie maggiore; dovrà inoltre essere fornito del necessario arredamento.

Per malattie trasmissibili si intendono:

a) quelle indicate sotto la lettera *a*, dell'art. 129 del regolamento generale sanitario 5 febbraio 1901, n. 45;

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa.

Art. 15.

Ogni aggregato di abitazioni destinate a lavoratori impiegati nel lavoro di risaia deve essere provvisto di acqua potabile od almeno avere un pozzo capace di dare buona acqua potabile, munito di pompa protetto contro gli inquinamenti dall'esterno e contro le infiltrazioni delle acque superficiali.

Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell'acqua si seguiranno (per quest'ultima compatibilmente alle condizioni locali) le istruzioni di massima annesse al presente regolamento (istruzioni ministeriali 6 giugno 1908, n. 20800, allegato 4).

Art. 16.

Nei comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura e per la raccolta del riso, il comune, a sensi dell'art. 79 del testo unico della legge sanitaria, deve provvedere all'assistenza medico-farmaceutica con le stesse norme seguite per l'assistenza medica e farmaceutica dei poveri del comune stesso.

I medici incaricati di tale assistenza hanno obbligo di prestare un conveniente servizio di cura. Alla vigilanza sanitaria, per quanto riflette specialmente l'igiene dei lavoratori, dei dormitori, della salubrità e sufficienza degli elementi provvederà, come per legge, la autorità sanitaria comunale.

Il compenso per il servizio di assistenza medica sarà dal comune, salvo rivalsa a carico del proprietario, a norma dell'art. 79 del testo unico della legge sanitaria, corrisposto in base al riparto della spesa stessa in proporzione della estensione della parte del rispettivo territorio effettivamente coltivato a riso.

Art. 17.

Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal precedente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati della vigilanza e cura dei lavoratori, dovranno fare immediata denuncia all'autorità sanitaria. In caso di controversia deciderà il prefetto, sentito il consiglio provinciale sanitario.

Art. 18.

Agli effetti delle disposizioni dell'art. 82 del testo unico della legge sanitaria, i comuni dovranno provvedere in tempo utile al rilascio dei certificati prescritti per essere ammessi al lavoro di mondatura in risaia.

È in facoltà dei municipi di riunire in un libretto unico l'atto di nascita e le dichiarazioni mediche di cui all'anzidetto articolo 82.

Nelle dichiarazioni mediche riguardanti le donne incinte si farà risultare che esse non sono ancora entrate o non entreranno nello ultimo mese di gravidanza durante il periodo di lavorazione, o non hanno ancora trascorso il primo mese dopo il parto al momento dello inizio della lavorazione.

Art. 19.

La durata e la distribuzione dei periodi di riposo, nei lavori della risicoltura, è regolata come segue:

Nella mondatura dovranno concedersi due periodi di riposo di complessive ore due e mezzo, quando il lavoro abbia la durata di 9 o 10 ore.

Il riposo deve avere la durata di mezz'ora almeno per la colazione e di ore due per il desinare.

Quando la giornata di lavoro abbia una durata inferiore, il periodo di riposo dovrà essere almeno di un'ora e mezzo con una o due interruzioni del lavoro secondo gli usi locali.

Nei lavori di raccolta la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo di tre ore complessive, durante i mesi di agosto e settembre, da due periodi di ore due complessive nel mese di ottobre.

La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura ed alla stagionatura del riso dovrà essere interrotta da un riposo di un'ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro, da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato, dovrà inoltre essere concesso, per ogni notte, un riposo continuato di almeno sette ore.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi un periodo di almeno mezz'ora per l'allattamento senza che possa il tempo stesso detrarsi dal computo delle ore di lavoro.

I riposi dovranno essere dati, possibilmente, nelle ore più calde della giornata, e, preferibilmente, sempre alle stesse ore.

La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovrà essere esposta, in modo visibile, presso l'ingresso delle abitazioni dei lavoratori e notificata al comune.

Art. 20.

Il conduttore d'opera che, valendosi delle facoltà dell'articolo 96 del testo unico della legge sanitaria, trattiene parte della mercede da corrispondersi ai lavoratori, in misura che non deve eccedere il 20 per cento, provvederà, entro il termine di giorni cinque, al deposito della somma complessiva equivalente alla ritenuta, presso la cassa postale di risparmio del luogo in cui si eseguisce il contratto di lavoro, facendo versamento sul libretto intestato al lavoratore, ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettata alla trattenuta, ovvero ad un loro rappresentante, facendo risultare sul libretto stesso che il deposito rappresenta la trattenuta sulla mercede dei lavoranti in garanzia dell'osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante. Contemporaneamente il conduttore di opera dovrà versare presso la stessa cassa altra eguale somma sovra altro libretto intestato a sè stesso o a persona di sua elezione

facendo pure risultare la natura e finalità del deposito eseguito a termine del sovracitato art. 96.

Sovra ambedue i libretti costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo pattuito, periodo da dichiararsi nell'occasione del primo versamento dal depositante stesso.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge sanitaria titolo IV, capitolo II, in seguito a reciproco consenso delle parti, ed in mancanza di questo, in seguito a decisione della commisssione di conciliazione.

Art. 21.

Le elezioni della commissione di conciliazione di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, avranno luogo ogni anno alle date, e nei modi e nei termini stabiliti dal relativo regolamento speciale approvato con R. decreto 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 22.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma della legge sanitaria testo unico del 1° agosto 1907.

Art. 23.

I proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni derivanti dall'applicazione del titolo IV del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, del regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157 e del presente regolamento sono devoluti alle locali congregazioni di carità.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Le prescrizioni relative alle distanze delle risaie dai cimiteri sono applicabili anche alle risaie esistenti.

Art. 25.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, ne comuni nei quali si applica la risicoltura, saranno, dalle rispettive giunte comunali, determinate le zone di rispetto dagli aggregati di abitazioni, dalle case isolate e dai cimiteri.

Allegato 1.

DICHIARAZIONE di coltivazione a riso nel territorio del comune di . . . .

All' Ill. signor prefetto,
della provincia di Milano.

A sensi e per gli effetti del disposto dell' articolo 75 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto del 1° agosto 1907, n. 636, nonchè dell' articolo 5 del regolamento per la coltivazione a riso nella provincia di Milano approvato . . . .
il sottoscritto dichiara che intenderebbe coltivare a riso i fondi di cui nella tabella che segue entro ed indicati nel tipo allegato.

. . . . li 19

IL DICHIARANTE

. . . .

Pubblicato all' albo pretorio del comune di . . . .
per otto giorni consecutivi.

. . . . li 19

IL SINDACO

. . . .

N. progressivo	Denominazione del fondo da coltivarsi a riso	Se incolto, paludoso o coltivato a vicenda	Regione in cui si trova	N. del catasto	Superficie del fondo in are	Se il dichiarante sia proprietario o affittaiuolo	Coerenze del fondo da coltivarsi a riso	Aggregati (1) viciniori di abitazione

(1) Per viciniore deve intendersi il comune, villaggio o cascinale che per numero di abitanti può trovarsi coi suoi confini entro le distanze (dal fondo coltivato a riso) determinate dall'art. 2 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Milano.

Allegato 2.

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nel territorio comunale.

N. progressivo	COMUNE	Cognome e nome dei dichiaranti proprietari o affittaiuoli	Denominazione del fondo	Regione in cui si trova	Numeri di catasto	Superficie el fondo in are	DATA			Aggregati viciniori di abitazione	Provvedimento prefettizio e sua data	Osservazioni
							della dichiarazione	della deliberazione della Giunta comunale	delle eventuali opposizioni			

Allegato 3.

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nella provincia di . . .

N. progressivo	Cognome e nome del dichiarante	Denominazione del fondo	Regione in cui si trova	Numeri di catasto	Superficie del fondo in are	DATA della dichiarazione	DATA della deliberazione del Consiglio comunale	DATA delle eventuali opposizioni	Aggregati viciniori di abitazione	Provvedimento prefettizio e sua data	Osservazioni

Allegato 4.

Istruzioni di massima.

Per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie.

(Articolo 12 del regolamento generale approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157).

a) Pozzi scavati di nuova costruzione.

1° i pozzi scavati dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni o ad una sufficente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi, e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea.

Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria;

2° i pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficente profondità dal livello minimo della falda liquida;

3° la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l' esterno del perimetro della zona;

4° l' attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l' apertura per l' attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello;

5° dovranno infine essere spurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell' autorità sanitaria.

b) Pozzi scavati esistenti.

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formole generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l' esame sulla potabilità dell' acqua, sullo stato dell' opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento; sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell' esame si prescriveranno, caso per caso opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando condizioni di insalubrità, a giudizio dell' autorità sanitaria, siano tal natura da non poter essere rimosse.

c) Pozzi Northon o modenesi

Pozzi Northon costituiscono una varietà di pozzi tubolari che sono da raccomandare, nei riguardi dell' igiene e dell' economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l' impiego.

Anche per essi sarà necesario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e sovrattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

d) Pozzi trivellati profondi.

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l' adozione, offrono le maggiori garanzie dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l' acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

e) Cisterne.

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne, che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servizi.

Nei riguardi dell' igiene sarà necessario:

1° che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestiti internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste da muri perimetrali della casa ed al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall' acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale, e non mai di piombo o di leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti, costituiti, in tutto od in parte, di lamiere piombifere;

6° che sieno deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto dall' attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l' espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

f) Condotture di acque.

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l' utilizzazione di vicine sorgenti e l' eventuale costruzione di piccole condotture

converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta condottura e tutti i lavori accessorî fino al punto di erogazione.

g) Distribuzione di acqua ai lavoratori.

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superfice del suolo, attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi e cisterne non riconosciuti idonei dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovare, ove occorra, periodicamente nella giornata, sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

h) Esame chimico e bacteriologico dell'acqua.

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si renda necessario l'esame chimico e bacteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20171-A-112251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio a **S. M. il Re,** *in udienza del 28 luglio 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione della Università agraria di Anguillara Sabazia (Roma).*

SIRE!

Da un rapporto della prefettura di Roma e dalla inchiesta compiuta da un funzionario di questo Ministero, risulta che l'opera degli amministratori della Università agraria di Anguillara Sabazia, oltre ad essere manchevole e contraria ai fini dell'ente, è altresì nociva agli interessi degli utenti, una classe dei quali, quella dei boattieri, rimane estranea all'azione e al funzionamento dell'associazione.

Per eliminare siffatti inconvenienti, e ricondurre l'ordine nell'Amministrazione, ritengo necessario lo scioglimento di quel Consiglio di amministrazione e la conseguente nomina di un R. Commissario straordinario.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto con il quale si provvede nei sensi suespressi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Università agraria di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione e il riordinamento dell'ente;

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 316 e 317 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269);

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sciolto il Consiglio di amministrazione della Università agraria di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione e il riordinamento dell'ente il sig. cav. Nunzio De Rensis.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 28 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 31 luglio 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Palagiano (Lecce).*

SIRE!

Per provvedere alla sistemazione della civica azienda di Palagiano e rimuovere le cause delle difficoltà, che determinarono lo scioglimento della rappresentanza comunale, è insufficiente il breve periodo che rimane della gestione straordinaria.

Occorre infatti curare l'assetto delle finanze - mediante anche la revisione dei conti e la liquidazione dei residui - e la riorganizzazione dei pubblici servizi, specie di quelli che si riferiscono alla istruzione elementare, all'igiene e all'illuminazione pubblica.

È necessaria pertanto la proroga di tre mesi dei poteri del commissario straordinario, giusta lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Palagiano, in provincia di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Palagiano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 191

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 luglio 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Santa Maria a Vico (Caserta).

SIRE!

Per compiere il riordinamento della civica azienda il commissario straordinario di Santa Maria a Vico deve ancora condurre a termine importanti pratiche, come quelle concernenti la fornitura dell'acqua del Serino al comune e la concessione di acqua per parte del comune alla Società ferroviaria Cancello-Benevento; il miglioramento dei pubblici servizi, specialmente di quelli attinenti alla viabilità e alla igiene; la sistemazione della finanza con una più equa ripartizione dei tributi e con una più accurata revisione dei cespiti patrimoniali del comune.

Essendo, all'uopo, insufficiente il periodo normale della sua gestione, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto 11 settembre 1910 col quale fu bandito un concorso per l'ammissione di sessanta alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni della commissione esaminatrice;

Veduta la tabella di classificazione dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso e riconosciuto che essa è conforme ai verbali della commissione esaminatrice e alle disposizioni in vigore;

Veduto l'art. 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Che si pubblichi, per gli ulteriori effetti di legge, la suddetta tabella di classificazione dei candidati dichiarati vincitori del concorso, incaricando il direttore capo della divisione 1ª di curare l'esecuzione della presente disposizione.

Roma, 13 luglio 1911.

Il ministro
GIOLITTI.

TABELLA dei candidati dichiarati vincitori del concorso per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 11 settembre 1910.

La Torre, punti 209 — Antonucci Luigi, id. 207 — Gloria Pio, id. 206 — Gambardella Francescantonio, id. 199 — Battaglia Giuseppe, id. 199 — Stroppolatini Dino, id. 195 — Gabetti Ottavio, id. 195 — Ruggini Carlo, id. 194 — Del Re Ottavio, id. 194 — Corso Giovanni, id. 193 — Ristagno Giuseppe, id. 193 — Sepe Francesco, id. 192 — Ferri Gino, id 190 — Rossi Lorenzo, id. 189 — Abbate Filippo, id. 188 — Mastellone Enrico, id. 188 — Vitelli Vittorio, id. 187 — Caboni Stanislao, id. 187 — Artale Giovanni Battista, id. 187 — Pascucci Renato, id. 186 — D'Eufemia Umberto, id. 186 — Messina Vincenzo, id. 185 — Rossi Carlo, id. 185 — Gesuè Luigi, id. 185 — Signorelli Luigi, id. 184 — Marcialis Agostino, id. 184 — Reina Giuseppe, id. 184 — Piazzoni Alessandro, id. 184 — Serio Francesco, id. 183 — Giannitrapani Luigi, id. 183 — Bucarelli Giuseppe, id. 182 — Angeloni Alfredo, id. 181 — Guglielmo Augusto, id. 181 — Pisanò Luigi, id. 181 — Dato Costantino, id. 180 — Gulotta Edgardo, id. 179 — Rio Dino, id. 179 — Verdirame Concetto, id. 177 — Magri Antonino, id. 177 — Russo Giuseppe, id. 177 — Cao Carlo id. 177 — Mazzeo Vito, id. 176 — De Luise Luigi, id. 175 — Arinelli Enzo, id. 175.

Per il direttore capo della 1ª divisione
BOBBIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 maggio 1911:

Mele cav. Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio — D'Agnino Carlo, id. in aspettativa speciale — Amoroso cav. Giacomo, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Zacchi Michele, tenente 9 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell' 11 maggio 1911:

Migliardi Giovanni, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 30 aprile 1911.

Manfroni Giuseppe, id. reggimento lancieri di Milano, collocato in aspettativa per infermità temporarie dipendenti da cause di servizio.

Maurigi marchese o conte dei marchesi di Castel Maurigi cav. Giovanni, id. id. cavalleggeri di Foggia, id. id. per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 14 maggio 1911:

Chionetti cav. Oreste, tenente colonnello comandante in 2° scuola applicazione cavalleria, promosso colonnello continuando nell'attuale comando.

Biego Girolamo, tenente in aspettativa a Firenze, rettificato il cognome per l'aggiunta di titoli nobiliari come appresso: Biego conte di Costa Frabbrica (o Costa Bissara) Girolamo.

Marchisio Carlo, sottotenente in aspettativa per infermità temporarie provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 %	363139	Gallina Giuseppe, Eugenio e Giovanni di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Torino.	L.	37 50
Consolidato 5. 0[0	708868	Lo Verde Niccolò fu Salvatore, domiciliato in Palermo - Vincolata	»	25 —
Consolidato 3.75 0[0	197713	Chiesa di Santa Caterina al Faro superiore in Messina.	»	228 75
»	142651	Chiesa di Santa Maria, del Carmelo in Spadafora San Martino (Messina).	»	67 50
»	197719	Chiesa delle Anime del Purgatorio nel villaggio Giampiglieri in Messina	»	18 75
»	421951	Lombardo Argentina fu Carlo, moglie di Sciallero Vincenzo, domiciliata in Genova - Vincolata	»	63 75
»	477551	Cuccatto Antonietta fu Giuseppe, moglie di Nuccio Michele, domiciliata a Candia Canavese	»	180 —
Consolidato 5 %	897913 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Pagani Angiolina di Fedele, moglie di Paolo Menada, domiciliata in Valenza (Alessandria) Per l'usufrutto a: Camurati Angiolina fu Vincenzo, moglie di Pellegrini Pio, domiciliata in Valenza (Alessandria) vita durante.	»	115 —
»	921388 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà e per l'usufrutto intestata come la precedente	»	10 —
Consolidato 3.75%	536379	Parisi Teresa-Vittoria-Serafina di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Reggio Calabria	»	258 75
»	73731	Lisdero Pietro, Battista, Francesco, Giuseppe, Carlo, Bonifacio, Settimo e Giuseppa, fratelli e sorella fu Bartolomeo, domiciliati in Pinerolo, minori, sotto la tutela legale della loro madre Lucia Gerleri eredi indivisi e titolari congiuntamente a mente dell'art. 20 del R. editto 24 dicembre 1819 - Vincolata	»	22 50
»	37822	Legato Guazzoni Flaminia in San Lorenzo Guazzone (Cremona).	»	41 25
»	225554	Canzano Corinto fu Tommaso, domiciliato in Taranta Peligna (Chieti).	»	78 75
Consolidato 5 %	12670 Assegno provv.	Fondazione di Lapecchia Federico per distribuzione a' poveri	»	0 78
Consolidato 3 75 %	253377	Di Bartolo-Palma Salvatore fu Franco, domiciliato in Palermo.	»	382 50

Roma, 31 maggio 1911.

Per il capo sezione
G. CAPPELLO.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Per il direttore capo della 1ª divisione
MANNI.

ERRATA CORRIGE

Nella *Gazzetta ufficiale* del Regno 5 agosto 1911, n. 183, a pagina 5007, venne errato il cognome della intestataria della rendita 3.75 0[0, n. 569,992, che deve essere *Faggioni* anzichè *Jaggioni*.
Roma, 7 agosto 1911.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 9 agosto 1911, in L. 100,52.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

8 agosto 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,02 10	101,14 60	102,62 24
3 1/2 % *netto*	102,91 11	101,16 11	102.54 02
3 % *lordo*	71,20 83	70,00 83	70,35 25

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Antichità e Belle arti

CONCORSO al posto di professore di violino e viola nel R. conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo.

È aperto il concorso per titoli, e, occorrendo, anche per esami, al posto di professore di violino e viola nel R. Conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo, con l'annuo stipendio di L. 1500.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però, nel caso della conferma, saranno computati come anni di servizio utili per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 settembre 1911, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati

a) fede di nascita;
b) certificato di buona condotta;
c) certificato di penalità;
d) certificato di sana costituzione fisica

Questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

Anche i titoli dovranno pervenire al Ministero entro il giorno 15 settembre 1911.

La commissione giudicatrice del concorso avrà facolta, ove lo stimi necessario, di chiamare tutti, o quelli fra i concorrenti che a tale scopo avrà designati, a sostenere un esame che consterà delle seguenti prove:

1° esecuzione di un pezzo di concerto, a scelta del candidato;

2° esecuzione di uno dei capricci del Paganini, scelto seduta stante dalla Commissione fra sei presentati dal candidato, e di una delle sei sonate per violino solo, di G. S. Bach, scelta dal candidato;

3° esecuzione, previo studio di un'ora, di un brano orchestrale, scelto dalla commissione nel 2° fascicolo della raccolta « Orchester studien aus den Werken Von R. Wagner, fur I ste Violine Von Otto Hubl » (ediz. Scott e C. Londra);

4° dirigere, sonando la parte del primo violino, la prova di un tempo a quartetto scelto dalla commissione (che assisterà alla prova) e la cui partitura sarà consegnata al candidato il giorno precedente la seduta;

5° eseguire uno fra gli studi per viola nn. 21, 23 e 24 di E. Cavallini (ediz. Lucca);

6° riassunto verbale della storia degli strumenti ad arco ed esposizione ragionata d'un metodo d'insegnamento. Lettura e trasporto all'improvviso d'un pezzo di media difficoltà per violino, scelto seduta stante dalla commissione.

Roma, 31 luglio 1911.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 27 luglio 1911 col quale veniva bandito un esame di concorso a quaranta posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i giorni fissati con lo stesso decreto per le prove scritte;

Determina:

Le prove scritte per il detto concorso avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 di ottobre 1911, anzichè nei giorni 5, 6 e 7 dello stesso mese, com'era stato stabilito con l'art. 2 del sovracitato decreto.

Restano invariati tutti gli altri termini del concorso.

Roma, 4 agosto 1911.

Il ministro
TEDESCO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, per l'esecuzione del detto testo unico;

Visto l'art. 26 del regolamento sui servizi e sul personale della R. zecca, approvato con R. decreto 6 gennaio 1910, n. 4;

Visti gli articoli 1 e 114 del regolamento per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 732, che istituisce un secondo posto di chimico saggiatore nella R. zecca;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ad un posto di chimico saggiatore presso la R. zecca in Roma, cui è annesso lo stipendio annuo di L. 5000.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, non più tardi del 15 ottobre 1911, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 1.20 con firma del candidato autenticata e contenente l'indicazione del domicilio;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che il candidato, alla data del presente decreto, non abbia superata l'età di anni 35, se non occupa un impiego di ruolo in un'Amministrazione dello Stato;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

4° certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato di sana e robusta costituzione fisica, debitamente autenticato e legalizzato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

7° diploma di laurea in chimica rilasciato da una Università del Regno o da altro Istituto superiore ad essa pareggiato;

Inoltre i concorrenti potranno unire alla domanda tutti quei titoli, attestati e pubblicazioni che valgano a dimostrare la loro capacità scientifica e tecnica.

I candidati già appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5; essi dovranno invece presentare una dichiarazione, debitamente legalizzata, dell'autorità dalla quale direttamente dipendono, attestante il servizio da loro prestato.

Art. 3.

Una speciale commissione da nominarsi con decreto ministeriale, pronuncierà il suo giudizio circa il conferimento del posto messo a concorso, in base all'esame dei titoli di cui al precedente articolo.

Il giudizio della commissione è inappellabile pei concorrenti, ma non vincola l'Amministrazione per ciò che riguarda la nomina di quello tra i concorrenti che fosse proposto dalla commissione medesima.

Roma, addì 7 agosto 1911.

Il ministro
TEDESCO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa tedesca e la francese non si illudono più che possa aversi una comunicazione ufficiale in breve termine e men che meno per oggi come era stato già annunziato. I giornali tedeschi e francesi si danno ragione di questo necessario ritardo coi commenti che seguono.

Da Parigi telegrafano:

Un nuovo colloquio deve aver luogo fra Cambon e il ministro degli esteri tedesco, Kiderlen-Wächter, durante il quale Cambon sottometterà al ministro tedesco le offerte modificate dal Governo francese, e Kiderlen-Wächter le domande modificate dal Governo tedesco. Si spera che questo colloquio faccia scomparire o diminuire la differenza che rimane ancora tra l'offerta francese e le domande tedesche: ma può anche darsi il caso che la differenza non sia colmata subito interamente.

Ora è da credersi che appunto per questa ragione nei circoli politici si dichiara di non credere che in settimana si possa pubblicare un comunicato definitivo come era stato dapprima annunziato da un foglio ufficioso tedesco. Tuttavia in questi stessi circoli si dichiara che non sarebbe impossibile che il cancelliere dell'Impero facesse verso la metà di questa settimana il suo rapporto all'Imperatore.

*** Il *Journal* scrive che la difficoltà della soluzione dei negoziati franco-tedeschi sta nella seguente questione: Che cosa può accordare la Germania alla Francia?

Lo *statu quo* marocchino è irrevocabilmente fissato dall'Atto di Algesiras ed è garantito da altre dieci Potenze, e nulla può essere cambiato senza la loro approvazione. D'altra parte la Germania, avendo accordato alla Francia tutto ciò che poteva col trattato del 1909, non può attualmente accordarle nessuna concessione senza il concorso degli altri firmatari. Da ciò la straordinaria complessività delle cose discusse dai negoziati di Berlino.

È prematuro dire che si conoscerà mercoledì il rapporto dell'ambasciatore francese; la convenzione particolare tra i negoziatori non può cambiare nulla e per essere utile e fecondo il loro lavoro deve limitarsi ad un compito preparatorio. Sola cosa da fare è di gettare le basi di un nuovo regime che sarà sottoposto alle Potenze.

Un dispaccio da Vienna, 8, occupandosi delle trattative in corso, dice:

L'ufficiosa *Wiener Allgemeine Zeitung* apprende che si è trovata la base per l'accordo franco-tedesco circa il Marocco.

La Francia, in linea politica, riceverebbe mano libera nel Marocco, ma dovrebbe impegnarsi a rispettare i diritti economici della Germania.

Nell'hinterland del Camerun si dovrebbe procedere a una regolarizzazione dei confini in favore della Germania, ma in modo che essa non riceva alcun nuovo porto sull'Atlantico

Finalmente dovrebbe conservarsi alla Francia il diritto di precedenza per l'eventuale acquisto del Congo belga.

***

Il rimpatrio e la conseguente pacificazione dei malissori continuano ma accompagnati da difficoltà e da serie preoccupazioni da parte del Governo turco. Da Costantinopoli telegrafano in argomento:

Il club degli albanesi maomettani ha consegnato al Gran Visir un memoriale nel quale si lagna delle concessioni fatte ai malissori e chiede che le concessioni stesse vengano estese anche agli albanesi musulmani.

Il Consiglio dei ministri ha discusso nel pomeriggio tale memoriale, a proposito del quale sarebbero sorte divergenze nel seno del Gabinetto.

In alcuni circoli turchi bene informati si afferma che in seguito all'attitudine degli albanesi la situazione del Gabinetto appare scossa.

*** Secondo i giornali, il Consiglio dei ministri ha deliberato di estendere a tutta l'Albania la riduzione di alcune imposte concesse ai malissori.

Visto che la questione dei malissori è stata regolata il ministro della guerra ha deciso di sospendere ulteriori invii di truppa in Albania.

A queste notizie si aggiungono le informazioni che da Costantinopoli mandano al *Times* di Londra, concepite nel seguente telegramma poco confortante:

Secondo autorevoli informazioni da Salonicco, duemila malissori si sono ritirati oggi pacificamente nei loro distretti e altri malissori, che si trovavano nel Montenegro, hanno già abbandonato quel paese.

Parte degli insorti attendono danari dal Governo, altri invece domandano la ricostruzione delle loro abitazioni distrutte. Però, sebbene gli organi ufficiali mantengano il silenzio, e al Ministero degli interni regni un grande ottimismo per quanto riguarda la situazione nell'Albania meridionale, giungono qui insistenti voci allarmanti, secondo le quali il movimento insurrezionale si andrebbe sempre più estendendo.

***

Le sorti della ristorazione in Persia sono molto in rialzo perocchè la fortuna delle armi volge favorevole al Sultano detronizzato.

Ecco quanto telegrafano da Asterebad (Persia):

Dopo un violento combattimento, la divisione al comando del Sardar Arschad ha preso d'assalto la città di Damgan, che si trova a sei giorni di marcia da Teheran e che era occupata dalle truppe del Governo, al comando di Masud ul Mulk.

Data la eguaglianza delle forze dei due avversari, e la superiorità delle truppe del Governo dal punto di vista dell'armamento, questa vittoria, costituisce per le truppe di Mohamed Alì Saha un grande successo che ha considerevolmente rialzato l'ardore dei partigiani di Mohamed.

***

La rivoluzione nella Repubblica di Haiti ha trionfato. Il generale Lecomte, candidato dei rivoluzionari alla presidenza, è entrato a Capo-Haitiano, donde telegrafano:

Essendosi alcuni personaggi contrari alla rivoluzione rifugiati nei Consolati di Germania e d'Italia, la plebaglia, recatasi domenica scorsa dinanzi alle sedi dei Consolati suddetti, ne ha rotto le invetriate a colpi di sassi.

Allorchè Lecomte è entrato nella città, i consoli hanno presentato le loro proteste contro l'aggressione della folla.

Le autorità hanno preso provvedimenti per la protezione dei Consolati.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re e S. A. I. R. il principe ereditario di Germania lasciarono ieri, a mezzogiorno, Valsavaranche.

S. M. il Re partì per Sant'Anna di Valdieri dove giunse alle 21.35; e il Kronprinz proseguì per Berlino.

Le LL. EE. Nitti e Credaro. — Di ritorno da Saint-Moritz giunsero ieri, alle 20, a Sondrio gli onorevoli ministri Nitti e Credaro, accompagnati dall'on. deputato Cirmeni e vennero ricevuti dalle autorità e dalla popolazione festante.

All'Hôtel della Posta la deputazione provinciale dava un banchetto in onore dei ministri, al quale presero parte tutte le autorità cittadine.

Allo spumante parlarono il comm. Quadrio, presidente della deputazione provinciale, il prosindaco di Sondrio, Botterini ed il vice presidente del Consiglio provinciale, cav. Piazzi.

A tutti rispose l'on. ministro Nitti, che, pronunziò un applaudito discorso, nel quale inneggiò alle benemerenze degli onorevoli Marcora e Credaro e della Valtellina verso tutto il paese e la democrazia italiana.

S. E. Leonardi-Cattolica. — Ieri mattina, a Spezia, ossequiato dalle autorità militari, giunse S. E. il ministro della marina, Leonardi-Cattolica, il quale si recò a bordo della R. nave *Carlo Alberto*, ove alloggia.

Alle 10 il ministro ricevette il comando in capo della piazza e i capi servizio, e visitò quindi la nave *Conte di Cavour*, per esaminare l'organizzazione del varo, che fu trovata soddisfacente.

Il ministro visitò pure la vasca per gli esperimenti e la *Dante Alighieri*, in avanzato allestimento.

Nella diplomazia. — Il presidente, Taft, ha designato Obrien come ambasciatore degli Stati Uniti presso S. M. il Re d'Italia.

Cortesie internazionali. — Il municipio di Torino, ieri, a mezzogiorno offerse una colazione intima al ministro del commercio francese Couyba, recatosi a Torino per visitare l'Esposizione.

Si notavano fra i presenti, oltre il sindaco ed il ministro Couyba, il cav. Scamoni per il prefetto, il conte Orsi, l'on. Montù, il comm. Pralon, console generale di Francia, il senatore Bozzolo.

Allo *champagne* il sindaco portò un amichevole saluto al ministro, brindando alla Francia.

Il ministro Couyba rispose ringraziando per la cortese ospitalità, e ricordando i legami di amicizia che uniscono le due nazioni e augurando che sempre più si moltiplichino le vie di comunicazione tra la Francia e l'Italia, per rendere sempre più saldi i legami di stirpe e di cultura.

I due oratori furono applauditissimi. La musica alternava tra grandi applausi la Marsigliese e la Marcia reale.

Il ministro Couyba, accompagnato dalle autorità, si recò quindi alla stazione a ricevere i delegati della Société nationale de l'art de l'École.

Tra gli arrivati era pure la signora Elena Couyba, moglie del ministro, a cui l'on. Montù offerse un mazzo di fiori con ricchi nastri a nome della Lega franco-italiana.

Il ministro e i delegati poi recaronsi al municipio per un ricevimento di onore.

Iersera i delegati della « Société de l'art de l'École » partirono per Genova pernottandovi per recarsi dopo a Firenze, Pisa, Roma e Napoli e ritornare a Torino per visitare l'Esposizione.

Il console di Francia, Pralon, offrì iersera un banchetto intimo al ministro e alla sua signora.

Arte e beneficenza. — I rappresentanti delle Società artistiche di Roma, riunitisi l'altro giorno nello studio dell'on. senatore Monteverde, ebbero nozione della relazione sui lavori compiuti dal Comitato pro terremoto Calabria e Sicilia che si chiudono con un avanzo di cassa di L. 408.46.

Si decise d'inviare il detto avanzo a S. M. la Regina Elena che tanta alta e solerte cura pone nell'assistenza dei derelitti calabro-siculi.

Il Comitato quindi si dichiarò sciolto approvando un voto di plauso alla commissione esecutiva ed al suo illustre presidente senatore Monteverde.

Feste, divertimenti, ecc. — Il Comitato per festeggiamenti commemorativi del 1911 in Roma ha stabilito di ripetere nella sera di sabato 12 corr la caratteristica festa veneziana della Notte del Redentore che riuscì con tanto plauso e gradimento della cittadinanza.

*** Il giorno 25 corr. avrà luogo al Teatro Adriano, sotto gli auspici del Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911, un campionato internazionale di lotta.

Hanno preannunciato la loro adesione i più forti campioni di questo, che è uno degli sports prediletti della cittadinanza romana.

Gli ospiti graditi. — Ieri, a Napoli, alle 16, nel nuovo palazzo dell'Università, ebbe luogo il ricevimento in onore degli studenti tedeschi.

Gli ospiti, accompagnati da vari professori dell'Ateneo e dai consoli della Corda Fratres, visitarono minutamente i locali e le aule.

Nel gran salone del Consiglio fu loro offerto un rinfresco.

Alle 18.50 gli studenti, fatti segno alle manifestazioni di simpatia di vari colleghi italiani, partirono per Pisa.

Alle 23.25 transitarono da Roma proseguendo per la linea maremmana.

Commemorazione patriottica. — Ricorrendo, ieri, il 63° anniversario della cacciata degli austriaci da Bologna, la città era imbandierata e festante.

Tutti gli edifici pubblici e moltissimi privati avevano esposto le bandiere.

Un corteo composto di associazioni patriottiche e dei sodalizi cittadini si recò a deporre corone ai monumenti e alle lapidi che ricordano la memorabile giornata.

Ieri sera le piazze erano illuminate e vi suonavano musiche.

Aeronautica. — Iermattina, senza che nessun preavviso fosse stato dato, è giunto su Milano, proveniente da Verona, il dirigibile militare italiano P. 2.

Il dirigibile era passato alle ore 8 al disopra del campo di aviazione di Taliede.

Il capo pilota della scuola di aviazione, signor De Roy, montò subito sopra un biplano *Farman* e rincorse il dirigibile che maestosamente si avanzava intanto sulla città, destando entusiastica ammirazione.

Il De Roy raggiunse il dirigibile sulla piazza del Duomo e gli si portò di fianco ad una cinquantina di metri, salutando gli aeronauti, indi fece ritorno al campo Taliedo, mentre il dirigibile proseguiva il suo viaggio.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta a Santos il 7 corr.

Marina mercantile. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da La Guaira per Genova. — Il *Caboto*, della Società veneziana, è giunto a Massaua diretto a Calcutta. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Rio de Janeiro per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 8. — Il *Club* degli albanesi maomettani ha consegnato al Gran Visir un memoriale nel quale si lagna delle concessioni fatte ai malissori e chiede che le concessioni stesse vengano estese anche agli albanesi musulmani.

Il Consiglio dei ministri ha discusso nel pomeriggio tale memoriale a proposito del quale sarebbero sorte divergenze nel seno del Gabinetto.

In alcuni circoli turchi bene informati si afferma che in seguito all'attitudine degli albanesi maomettani la situazione del Gabinetto appare scossa.

Essendo inoltre il ministro degli esteri designato come ambasciatore a Roma o a Parigi, il Gabinetto verrebbe prossimamente modificato e a Gran Visir verrebbe nominato il presidente del Senato, Said Pascià.

Nei circoli ufficiosi si afferma però che il Ministero Said sarebbe soltanto provvisorio ed avrebbe il compito di sciogliere la Camera e di procedere alle nuove elezioni, dopo le quali verrebbe costituito un Gabinetto esclusivamente nel seno del partito Giovane turco.

BUC, 8. — L'aviatore Fournis, partito stamane per tentare di vincere il premio dell'Aero Club, è caduto dopo avere compiuto il percorso di 460 chilometri.

L'apparecchio è in pezzi; l'aviatore fortunatamente è incolume.

LONDRA, 8. — Oggi, prima che si aprisse la seduta alla Camera dei lordi, è stato molto rimarcato il fatto che lord Knollys, segretario privato del Re, si è recato a conferire con lord Crewe.

Si crede che Knollys abbia insistito perchè Crewe dia alla Camera dei lordi l'informazione complementare che il Re, pur accogliendo il consiglio del Gabinetto di fare uso della prerogativa reale, ha dichiarato che provava una ripugnanza legittima a creare nuovi pari.

COSTANTINOPOLI, 8. — La Porta ha chiesto al Governo francese il gradimento per la nomina di Rifaat Pascià ad ambasciatore della Turchia a Parigi.

Il Gran Visir assumerebbe la direzione degli esteri.

ALESSANDRIA, 8. — Il battello *Nilo*, carico di indigeni che si recavano sabato scorso a Krafrezzayat per la fiera di Kak, è affondato.

Sono stati ritrovati 36 cadaveri.

Si teme che vi siano alcune centinaia di vittime.

MADRID, 8. *(Ufficiale)*. — L'atto d'insubordinazione commesso da tredici marinai a bordo dell'incrociatore *Numancia* e al quale non prese parte alcun ufficiale, è completamente estraneo alla politica e interamente isolato.

Ogni voce in contrario è priva di fondamento.

LONDRA, 8. — Per consiglio dei medici il primo ministro H. H. Asquith non assisterà alla discussione alla Camera dei comuni per uno o due giorni.

Asquith è colpito da laringe in seguito allo sforzo fatto ieri per pronunciare il suo discorso alla Camera.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Fino dall'apertura della seduta, mentre si svolgono le interrogazioni, le gallerie sono affollatissime.

Si notano fra i presenti l'ambasciatore del Giappone e il lord Mayor di Londra.

Le vetriate proteggono a stento l'aula dal caldo veramente torrido che regna al di fuori, lasciando passare i raggi di un sole quasi equatoriale.

Nella galleria riservata ai lordi si notano: lord Granard, lord Southwark, lord Willingdon ed altri, che si sono affrettati ad occupare i posti migliori per seguir meglio l'imminente discussione sugli emendamenti apportati dalla Camera dei lordi al Parliament bill.

L'importanza dell'imminente discussione si riflette nel contegno dei presenti.

Lord Hugh Cecil si leva e domanda che la discussione del Parliament bill venga aggiornata a tre mesi. Tranne due o tre esclamazioni violente, la Camera si contiene ed ascolta l'oratore con grande pazienza.

Certo, grida Cecil, io mi dolgo che Asquith oggi sia sofferente ma come desidererei di vederlo punito dalla Corte di assise! Tal parole provocano un tumulto tra i liberali. Si grida: All'ordine! All'ordine!

Alcuni deputati fanno allo *speaker* formale domanda che l'oratore venga richiamato all'ordine, ma lo *speaker* si rifiuta, dicendo che l'oratore si è limitato ad esprimere un'opinione personale

Lord Cecil continua: Si; dichiaro che il ministro è colpevole di alto tradimento, perchè ha tentato di abolire una Camera del Parlamento. Perchè, chiede l'oratore, non si dovrebbe sottoporre ad un *referendum* popolare il conflitto fra la Camera dei comuni e la Camera dei lordi? Perchè non si dovrebbe chiedere agli elettori: Volete il Parliament bill con gli emendamenti Lansdowne o senza tali emendamenti? Ma questa è una via che voi, Governo liberale, non percorrerete perchè sapete bene che rimarreste sconfitto.

Carson, ex-solicitor generale, conservatore, dice: I nazionalisti irlandesi non hanno mai cessato, fin dall'origine, di dominare la situazione. Mi felicito per la loro potenza e col loro capo Redmond, che ha costretto il grande partito liberale a inginocchiarsi dinanzi a lui.

Tutta la procedura, esaminata senza perdere di vista gli accordi intervenuti coi nazionalisti e seguita fino dal principio, per il Parliament bill è stata una commedia, una polvere negli occhi. Mai nè la Camera dei Comuni nè il Governo hanno agito con piena libertà.

Ricordatevi, ha proseguito l'oratore, le rivelazioni fatte ieri. Queste rivelazioni hanno dimostrato che nel momento in cui si davano consigli alla Corona, questa stessa Corona era serva e la stessa Camera dei Lordi era schiava, dal momento in cui Asquith fece pervenire alla Camera stessa la sua lettera di ricatto.

La parola ricatto provoca un violento tumulto. Si grida da varî banchi: Ritiratela! Ritiratela!

Ebbene no, dice Carson, non ritirerò nulla. Ripeto: La sua lettera di ricatto.

Lo speaker dichiara di ritenere l'espressione perfettamente parlamentare.

Carson continua dicendo che la condotta stessa del Governo relativamente al Parliament bill giustifica la resistenza fatta all'home rule.

Voi avete imposto l'home rule senza consultare gli elettori; voi avete voluto abbandonarvi a questo colpo di forza; ebbene in mi auguro che a questo colpo di forza si opponga la forza e credo fermamente che si opporrà la forza.

Io credo che coloro che opporranno la forza avranno per sè il diritto costituzionale.

Il segretario di Stato per l'interno, Winston Churchill, dice che l Sovrano non si immischia affatto nella politica dei partiti e non formula in proposito alcuna opinione. Lanciarsi in una discussione che implicherebbe una tesi contraria costituisce un assai grave pericolo.

Sua Maestà non si associa ad alcun partito. Sua Maestà fu nel novembre scorso messa pienamente al corrente della situazione politica e di tutti i punti di divergenza esistenti fra i partiti e specialmente sull'*home rule*.

Winston Churchill, rilevando una frase detta da lord Hugh Cecil, dice che vi sono in questo momento a Londra 70,000 *dockers* in isciopero. I *dockers* provano sentimenti tanto profondi quanto i vostri, ma essi per di più soffrono la fame. Supponete che facciano una sommossa, io so bene chi sarebbe il primo a chiedere che si inviassero soldati contro di loro.

(Applausi sui banchi dei deputati del partito del lavoro e sui banchi dei ministeriali).

Wiston Churchill esamina quindi gli emendamenti introdotti dai lordi al Parliament bill e li dichiara fantastici, inattuabili ed incostituzionali.

Tuttavia, esso dice, l'emendamento presentato da lord Peel potrebbe facilitare il compito dello speaker permettendo di udire il parere dei membri che dirigono i singoli partiti.

Il Governo accetterà questo emendamento ed alcuni altri emendamenti di minore importanza.

Riguardo agli altri emendamenti presentati da lord Lansdowne, l'oratore chiede che la Camera li respinga tutti.

Balfour informa Wiston Churchill che qualora gli unionisti ritornassero al potere essi abrogherebbero il Parliament bill o per lo meno vi sostituirebbero un'altra riforma.

Si approva quindi la chiusura della discussione sulla mozione presentata da lord Hugh Cecil e si respinge con 348 voti contro 209 la proposta di lord Hugh Cecil di rinviare a tre mesi la discussione del Parliamet bill.

Si approvano le proposte del Governo relative ai diversi emendamenti al Parliament bill.

LONDRA, 8. — *Camera dei lordi*. — L'aula è gremita. Nelle tribune si notano numerosi diplomatici e molte mogli di pari.

Lord Curzon propone un biasimo al Governo e ripete accentuandola la proposta fatta ieri da Balfour contro l'abuso di potere del Governo nello assicurarsi l'applicazione delle prerogative reali per la creazione di un sufficiente numero di pari allo scopo di spostare la maggioranza della camera dei lordi.

È assolutamente falso - dice l'oratore - che coi loro emendamenti i lordi abbiano trasformato in tutto e per tutto il Parliament bill. Il Governo ha respinto gli emendamenti dei lordi unicamente per avere le mani libere e per fare approvare una serie di misure che sono invise alla nazione.

Lord Crewe, guardasigilli privato, a nome del Governo, spiega che il 15 novembre scorso Asquith e lui ebbero una intervista col Re.

Sua Maestà era di parere che le elezioni generali indicassero assai nettamente l'opinione del paese.

La creazione di nuovi Pari potrebbe in ultima analisi essere il solo mezzo di terminare il conflitto.

Il Re, considerando questa eventualità, accettò il consiglio di far uso di questo mezzo, sebbene con legittima ripugnanza.

Il Re sentiva che se il Governo si fosse dimesso o la Camera fosse stata sciolta gli sarebbe stato impossibile di rimanere al di fuori del conflitto dei partiti ed una simile necessità gli dispiaceva assai.

Haldane dichiara che nessun ministro che fosse dotato di un po' di buon senso avrebbe potuto dare al Re un consiglio diverso da quello di nominare un numero sufficente di pari per formare la maggioranza favorevole al Parliament bill votato dai comuni. Non rimaneva che la sola alternativa di riconoscere il fallimento della costituzione e che la situazione era senza uscita.

L'ordine del giorno presentato da lord Carson di biasimo contro il Governo viene quindi approvato con 282 voti contro 68.

PIETROBURGO, 9. — Rispondendo alla Nota del Governo persiano con la quale questo declinava ogni responsabilità pei danni che i sudditi russi potrebbero subire in seguito al ritorno dell'ex-scià, il Governo russo respinge il rimprovero di non aver preso alcuna misura contro gli intrighi dell'ex-scià e dichiara, che in seguito alle comunicazioni del Governo persiano, fece severe rimostranze all'ex-scià, non solo durante il suo soggiorno ad Odessa, ma anche quando egli si trovava all'estero.

La lotta contro gli intrighi di lui incombeva anzitutto al Governo della Persia, il quale nondimeno non prese alcuna misura contro il ritorno, evidentemente previsto, dell'ex-Sovrano.

Inoltre il Governo della Persia nulla fece per stabilire la pace e consolidare l'ordine nel paese, dopo la partenza dell'ex-Scià, preparando così un ambiente favorevole agli intrighi di lui.

Perciò la Russia ritiene il Governo persiano responsabile di qualsiasi danno che potessero subire il Governo russo o gli interessi privati russi a causa dei disordini interni del paese.

PARIGI, 9. — Il *Petit Parisien* pubblica la seguente nota a proposito dei negoziati franco-tedeschi circa il Marocco:

Regna sempre la maggior discrezione, sia al Quay d'Orsay che alla Wilhelmstrasse, sullo stato delle trattative in corso.

Nei circoli ufficiali francesi e tedeschi ci si mostra sempre ottimisti, pur dichiarando che i negoziati dureranno senza alcun dubbio molto tempo ancora, a causa delle difficoltà che i due Governi dovranno vincere per mettersi d'accordo sulla soluzione cercata.

MADRID, 9. — *El Mundo* dice che gli ammutinati dell'incrociatore *Numancia* sono stati giustiziati.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni*. (Continuazione). — Dopo l'approvazione delle proposte del Governo circa i diversi emendamenti, si stabilisce che sarà nominata una commissione per redigere ed esporre le ragioni per le quali la Camera dei comuni non è d'accordo con la Camera dei lordi sulla questione degli emendamenti del Parliament bill.

NOTIZIE VARIE

La situazione agricola in Turchia. — Le notizie che giungono dall'interno della Turchia europea circa la situazione agricola sono ottime.

Fatta eccezione per l'oppio che la siccità e il freddo rigido dell'inverno hanno totalmente distrutto, lo stato generale di tutte le altre colture è dei più soddisfacenti, e si fanno le migliori previ-

sioni sui raccolti il cui risultato, senza poter essere ancora precisato, sarà in tutti i casi di molto superiore a quello dell'anno scorso.

Tutto ha contribuito finora a influire favorevolmente sui raccolti, le pioggie benefiche, cadute ad intervalli, seguite dal sole, sono sempre venute a tempo

La coltura del frumento, dell'orzo, dell'avena e della segala, si annuncia buona in certi luoghi e ottima in altri.

Il lavoro per il mais e per i sesami si fa con attività e se la temperatura si manterrà così, si spera che il loro raccolto sarà tanto abbondante quanto quello degli altri grani.

Il raccolto delle frutta promette di essere abbondante, e anche i vigneti fanno sperare molto bene.

Nulla di preciso si può dire ancora del tabacco, visto che le seconde piantagioni sono state fatte quest'anno molto in ritardo.

Appalti ferroviari in Serbia. — Un rapporto della R. Legazione in Belgrado al Ministero degli affari esteri informa che dovrà essere aggiudicata all'asta pubblica la costruzione delle seguenti linee ferroviarie:

1. Frontiera serbo-rumena sul Danubio-Kladovo-Brza Palanka-Negotin-Krijazevac-Prokupije.
2. Osipaonica-Pozavevac di 30 chilometri.
3. Belgrado-Obrenovac-Laikovac-Valjevo-Kosjeric-Bozaga a scartamento ridotto.
4. Stalac-Trstenik (già in esercizio)-Kraljevo-Cacak-Pozega-Uzice-Morka Gora-frontiera serbo-bosniaca a scartamento ridotto.
5. Valjevo-Ozecina Zavlaka-Loznika-frontiera serbo-bosniaca a scartamento ridotto.
6. Kragujevac-Suberovac-Kraljevo a scartamento ridotto.
7. Paracin-Lukovo-Boljvac-Zajecar a scartamento ridotto
8. Dubrarica-Pozazevac-Petrovac-Zagubica Zajecar a scartamento ridotto.
9. Petrovac-Zabare-Vel Plana.

Per la migliore intelligenza del sistema ferroviario della Serbia è stata testè pubblicata una carta dimostrativa, nella quale sono indicate le diverse linee in esercizio, in costruzione, o in progetto. Di detta carta potrà essere presa visione presso il Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli affari commerciali).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

8 agosto 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759 10.
Termometro centigrado al nord	34 2.
Tensione del vapore, in mm.	9 69.
Umidità relativa a mezzodì	24
Vento a mezzodì	NW.
Velocità in km.	5.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 35 0. / minimo 22 4.
Pioggia, in mm.	—

8 agosto 1911.

In Europa: pressione massima di 771 al nord della Germania, minima di 749 dell'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a circa 4 mm. sul Veneto; temperatura diminuita nella Liguria, irregolarmente variata altrove; piogge e temporali in Piemonte, Lombardia ed Umbria, pioggerelle nel Friuli, Liguria ed Abruzzi.

Barometro: massimo a 768 sulle Alpi, minimo a 762 sulla penisola Salentina e sud Sicilia.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali al nord e centro; vari altrove; cielo generalmente vario con pioggie e temporali sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 agosto 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	30 8	23 0
Genova	sereno	legg. mosso	29 4	23 1
Spezia	sereno	calmo	30 0	21 2
Cuneo	$^1/_2$ coperto	—	26 9	18 1
Torino	$^3/_4$ coperto	—	27 7	19 7
Alessandria	$^1/_4$ coperto	—	32 4	19 0
Novara	sereno	—	34 0	18 0
Domodossola	$^1/_2$ coperto	—	32 0	15 8
Pavia	sereno	—	32 8	18 0
Milano	$^1/_2$ coperto	—	34 6	20 4
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	31 5	18 5
Bergamo	sereno	—	29 8	17 0
Brescia	sereno	—	30 6	20 8
Cremona	sereno	—	32 5	20 0
Mantova	sereno	—	30 9	21 8
Verona	sereno	—	31 3	19 5
Belluno	sereno	—	28 9	16 6
Udine	sereno	—	31 1	20 5
Treviso	sereno	—	32 9	21 3
Venezia	sereno	calmo	29 5	21 5
Padova	sereno	—	29 8	20 6
Rovigo	$^1/_4$ coperto	—	31 1	19 5
Piacenza	sereno	—	30 7	19 6
Parma	sereno	—	31 7	20 2
Reggio Emilia	$^1/_2$ coperto	—	32 0	21 2
Modena	sereno	—	31 0	21 1
Ferrara	sereno	—	31 1	20 0
Bologna	sereno	—	30 7	22 5
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 6	21 8
Pesaro	sereno	mosso	29 7	19 8
Ancona	$^1/_4$ coperto	calmo	28 6	17 8
Urbino	$^1/_4$ coperto	—	28 0	21 4
Macerata	$^1/_4$ coperto	—	30 7	23 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	30 5	22 2
Camerino	sereno	—	28 0	20 0
Lucca	sereno	—	31 9	20 8
Pisa	sereno	—	32 8	18 4
Livorno	sereno	calmo	31 0	22 4
Firenze	sereno	—	35 2	21 7
Arezzo	sereno	—	34 4	21 6
Siena	$^3/_4$ coperto	—	31 8	22 2
Grosseto	sereno	—	34 0	20 2
Roma	sereno	—	33 7	22 4
Teramo	sereno	—	33 4	21 4
Chieti	$^3/_4$ coperto	—	29 2	21 0
Aquila	sereno	—	31 8	1[illegible] 7
Agnone	sereno	—	30 0	18 [illegible]
Foggia	$^1/_4$ coperto	—	35 0	19 8
Bari	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	28 2	23 5
Lecce	$^1/_4$ coperto	—	30 4	23 6
Caserta	sereno	—	35 7	24 3
Napoli	sereno	calmo	33 3	24 6
Benevento	$^1/_4$ coperto	—	35 0	20 4
Avellino	$^1/_4$ coperto	—	30 6	15 0
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	29 6	19 1
Cosenza	sereno	—	23 0	20 0
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	27 4	15 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	27 7	24 5
Palermo	sereno	calmo	30 2	19 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 1	24 5
Caltanissetta	sereno	—	31 3	25 2
Messina	sereno	calmo	31 3	24 8
Catania	sereno	legg. mosso	31 6	23 3
Siracusa	sereno	mosso	31 3	23 2
Cagliari	sereno	calmo	33 0	17 0
Sassari	$^3/_4$ coperto	—	32 0	22 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*